



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**- SEZIONE LAVORO -**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

-----  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il TRIBUNALE in funzione di Giudice del Lavoro**

all'udienza del giorno 21/02/2014  
nella causa n. 5342/2013 RG

promossa da

**GIASI VITO** con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA ELISABETTA

contro

**IVRI SPA** con il patrocinio dell'avv. RUSSO ROBERTA

ha pronunciato sentenza con il seguente

**DISPOSITIVO**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:  
in parziale accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al risarcimento del danno derivante dall'omessa programmazione dei turni di lavoro relativi al periodo dal settembre 2010 al maggio 2012, liquidato nella somma di euro 2.744,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;  
rigetta per il resto il ricorso;


compensa tra le parti le spese processuali.

Attesa la complessità delle questioni trattate, fissa in 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso e letto nell'udienza del 21 febbraio 2014.


Il Giudice del Lavoro

Dot. Giovanni Casella



5-611  
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 27 FEB. 2014



pagina 1 di 1

E' copia conforme all'originale

25 FEB 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Valeria MOLINARI



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE in funzione di giudice del lavoro  
alla riforma del giorno 21/02/2014  
nella causa n. 2542/2013 RG  
promossa da  
GIULIATO con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA ELISABETTA

contro  
IWA SPA con il patrocinio dell'avv. RUSSO ROBERTA

DISPOSITIVO  
P.O.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, debitamente  
costituito, ha emesso ogni a norma della legge ed in vigore della legge  
in materia di lavoro, con riferimento al periodo di lavoro relativo al periodo  
dal settembre 2012 al maggio 2013, ripartito nella somma di euro 3.584,12 oltre  
interessi legali della domanda di sede effettiva.  
rispetto per il resto il ricorso.  
compensata tra le parti le spese processuali.  
Attesa la complessità delle questioni trattate, fissi in 60 giorni il termine per il  
deposito della opposizione della sentenza.  
Così deciso e fatto nell'udienza del 21 febbraio 2014.

Il Giudice  
Valeria Molinari

TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE I - GIUDICE DEL LAVORO  
C.A. 2542/2013 RG